

# COMUNE DI MORAZZONE

## STATUTO

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### CAPO I

##### Articolo 1 (*Premessa storica*)

Il recente, casuale ritrovamento, in località Gerbo, di una bella ascia neolitica in pietra verde ha acceso l'interesse degli studiosi della preistoria verso il territorio di Morazzone. La sua scoperta lascia supporre che esso fosse frequentato dall'uomo tra la fine del V e gli inizi del III millennio a.C.

Del resto l'area sud-orientale del Comune nella quale si situa il Gerbo, un vasto pianoro attraversato da un torrente (il Tenore) e caratterizzato da piccole depressioni acquitrinose, potrebbe a ragione configurarsi come una zona di interesse preistorico. E se i reperti sinora ritrovati sul posto si limitano allo strumento sopra ricordato, ciò può essere dovuto al fatto che nulle sono state finora le ricerche mirate effettuate in loco.

Cospicue sono, invece, le testimonianze epigrafiche di epoca romana, testimonianze che, fino agli inizi del secolo scorso, si trovavano tutte presso la chiesetta di S. Maria Maddalena e che hanno attirato, si può dire da sempre, l'attenzione e l'interesse degli studiosi di quel periodo storico, a cominciare, a quanto se ne sa, da Bonaventura Castiglioni, vissuto nel XV secolo, per continuare con Teodoro Mommsen che, nella seconda metà del secolo scorso, trascrisse i testi delle iscrizioni incise sui reperti visionati, fino ad arrivare agli storici ed ai ricercatori dei giorni nostri.

Oggi a Morazzone si trovano i due blocchi di granito e la lapide di serizzo già studiati dal Mommsen, tutti collocati all'interno della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio: i due blocchi ricordano la nascita, lo *status* sociale e, uno dei due, anche la morte sul luogo dei due fratelli Marco e Lucio *Sentii*, vissuti nel I secolo d.C., legionari della IV legione Scitica, appartenenti alla tribù Oufentina. La lapide funeraria, invece, fu fatta incidere anch'essa sul finire del I secolo da Marco Campilio *Daphnos*, liberto di Marco Campilio Fusco (il quale ricopriva a Milano la carica di *séviro senior*) a ricordo della moglie Donnia Pupa.

Una così rilevante concentrazione di reperti romani in una unica località (oltre

tutto il già citato Castiglioni lasciò scritto che nel XV secolo vi era anche un'altra lapide che poi è andata perduta) lascia supporre o che il nucleo originario del paese fosse proprio alla Maddalena oppure che in quel luogo si trovasse una necropoli.

A proposito dei due blocchi dei fratelli *Sentii*, si può affermare che la fortuna che essi hanno goduto nel corso dei secoli è stata costante, tanto che una delle ipotesi più antiche e radicate sulle origini del nome del paese chiama in causa proprio la *gens Sentia*: secondo questa supposizione esso sarebbe nato dalla combinazione dell'espressione *mora Sentium*. Tale ipotesi, però, negli ultimi tempi ha perso consistenza poiché appare troppo scopertamente creata *ad hoc* per nobilitare le origini del paese. Recentemente è stata prospettata la possibilità di un'origine celtica della base "Mor", forse traccia di una tribù staccatasi dal popolo dei Morini, che ha dato origine ad altri numerosi toponimi come Mornago, Mornasco, Morcote.

Da quel momento così ricco di testimonianze e di memorie storiche, Morazzone piomba nel buio dell'anonimato durante i lunghi secoli del Medioevo nei quali il nostro villaggio seguì dapprima le alterne vicende del contado del Seprio, controllato per breve tempo dai Bizantini, poi divenuto longobardo e in seguito conquistato dai Franchi.

Dopo un periodo di decadenza in cui il contado subì un processo di smembramento e di frazionamento, verso la fine del XII secolo esso riacquistò importanza diventando pubblico fortilizio del Comune di Milano. Coinvolto infine nelle lotte fra Visconti e Torriani, Castelseprio venne distrutto nel 1287 da Ottone Visconti.

Gli scarsi e poco significativi documenti sul nostro villaggio giunti sino a noi da quell'epoca lontana indicano che esso non doveva distinguersi dagli altri della zona quali ad esempio Castronno, Schianno, Gazzada, Caronno, Lozza (faceva eccezione Castiglione Olona che si era andato conquistando una precisa supremazia e un ruolo guida di tipo politico-economico-culturale). Come tutti gli altri, Morazzone era un paese abitato prevalentemente da contadini che conducevano una vita grama lavorando duramente la terra alle dipendenze dei proprietari terrieri, laici o ecclesiastici che fossero.

A complicare le cose sopraggiungevano improvvise scorribande brigantesche, si dichiaravano e si combattevano frequenti guerre, incombevano devastanti calamità naturali come grandine, siccità, o anche scorrerie di animali predatori come i lupi, per fronteggiare le quali si faceva ricorso anche a pratiche religiose che affondavano le radici nella paganità e nella superstizione.

L'accentuazione del ruolo subalterno dei centri minori lombardi come Varese rispetto a Milano contribuisce a lasciare ancora nell'ombra le vicende storiche di Morazzone durante tutto il Trecento e la prima metà del Quattrocento. Di quel periodo rimangono solo alcuni documenti frammentari come gli "Statuti delle strade e delle acque del contado di Milano" del 1346, dove si legge che le vie selciate di Morazzone in quell'anno raggiungevano la lunghezza di braccia 166 e cioè di metri 89 circa, o come l'istituzione nel 1449 di una cappellania presso l'altare principale della cappella di S. Maria Madre o, ancora, come l'investitura dei beni del beneficio

parrocchiale (anno 1454) da parte del rettore Cristoforo Castiglioni (che a tutt'oggi può essere considerato il primo parroco di Morazzone) e, nel 1487, dal successivo rettore di S. Ambrogio, Bernardo da Morazzone.

Il nostro villaggio torna agli onori della cronaca dalla seconda metà del Cinquecento fino al terzo decennio del Seicento soprattutto grazie alla straordinaria figura di Pier Francesco Mazzucchelli detto "il Morazzone". Nato nel nostro paese nel luglio del 1573 e morto nel 1626, il Mazzucchelli lasciò una traccia profonda nella storia della pittura realizzando una serie di pregevoli opere soprattutto nel territorio della regione padana e prealpina occidentale e, in particolare, nella singolare realtà storico-artistico-ambientale dei Sacri Monti, tra le quali acquista un rilievo tutto speciale per efficacia espressiva e rappresentativa il racconto pittorico affrescato nella VII cappella del nostro Sacro Monte sopra Varese, raffigurante alcuni momenti della passione di Cristo.

Ma anche dagli scritti dei cronisti seicenteschi Tatto e Adamollo e dai verbali delle visite pastorali effettuate dai due cardinali cugini Carlo e Federico Borromeo veniamo a conoscenza di interessanti notizie riguardanti le vicende sociali, religiose e di costume di Morazzone.

Ne emerge uno scenario assai tormentato, caratterizzato da una forte conflittualità e da gravi problemi di ordine economico, sanitario e ambientale. Nel decennio 1560-1570 la vita del paese viene sconvolta da una catena di delitti e di violenze; nel 1576 scoppia la cosiddetta "peste di S. Carlo"; nel 1593 anche Morazzone, come gli altri paesi della pieve di Castelseprio, è obbligato a versare una tassa straordinaria che serve a pagare i compensi dati a chi ha ucciso o ha catturato dei lupi, che costituivano nella zona un vero flagello; nel 1630, infine, scoppia un'altra terribile pestilenza, quella descritta dal Manzoni nei "Promessi sposi".

Passano pochi decenni e il bisogno continuo e pressante di danaro, necessario soprattutto per finanziare le costose guerre nelle quali spesso si avventura, induce la corona spagnola, che occupa la Lombardia, ad infeudare molte terre ancora "libere": tra queste vi è anche Morazzone, che il 19 agosto 1647 viene infeudato, con Gornate Inferiore, al conte Gio. Batta Terzaghi e ai suoi discendenti dietro il pagamento di 40 lire per focolare (i focolari del paese, e cioè le famiglie, risultavano essere in tutto 65): un prezzo relativamente basso rispetto ad altri villaggi della zona, a significare che la resa della campagna morazzoneese era piuttosto modesta.

L'infeudazione di Morazzone durò per tutto il periodo della dominazione spagnola e di quella austriaca sino alla fine del Settecento.

Dopo i rivolgimenti politici e sociali legati al contrastato periodo napoleonico (fine Settecento inizio Ottocento), Morazzone tornò, sotto l'Austria, a condurre una vita anonima e tranquilla e venne di nuovo alla ribalta della storia solo in occasione dello scontro armato combattuto nelle sue viuzze il 26 agosto 1848 tra un piccolo contingente garibaldino e le truppe austriache guidate dal generale D'Aspre.

Dopo il conseguimento dell'unità nazionale, il nostro paese confermò, consolidandolo, il suo ruolo, che continua tuttora, di piccolo centro ruotante attorno a Varese e Milano.

Nel periodo a cavaliere tra Ottocento e Novecento, e anche nei decenni successivi, la relativa vicinanza con le principali vie di comunicazione che collegano Varese a Gallarate e a Milano (che proprio in quegli anni o furono costruite *ex novo* oppure vennero ampliate), facilitò ai morazzonesi gli spostamenti, i movimenti, gli scambi, e quindi favorì la crescita economica e culturale del paese.

Particolare rilievo sociale assunse in quegli anni l'istituzione dell'Opera Pia Castiglioni, fondata da don Eugenio Castiglioni nell'ultimo decennio del secolo scorso, che provvide al ricovero, all'assistenza e alla cura gratuita o semigratuita di morazzonesi poveri e/o inabili, anticipando così, nella sua lungimiranza, un'esigenza fondamentale dei nostri tempi.

In questo secondo dopoguerra, poi, Morazzone ha seguito le vicende politiche, sociali, culturali del nostro Paese svolgendo sì un ruolo un po' defilato, ma comunque sempre attivo e presente; oltre tutto, non trovandosi su arterie di grande traffico, non ha avuto l'eccessivo sviluppo edilizio che ha segnato irrimediabilmente altri centri della zona.

Inoltre ha vissuto senza particolari sconvolgimenti il passaggio, sicuramente non facile, da un'economia di tipo prevalentemente agricolo a una di predominante carattere artigianale e, poi, a una di tipo post-industriale. Ha assorbito inoltre senza grossi traumi il rilevante fenomeno immigratorio prima dal Veneto e poi dal Meridione, che ha contribuito in modo ragguardevole all'aumento della popolazione, passata dai 2000 abitanti circa del 1950 ai 4199 del 31 dicembre 1998.

## CAPO II Il Comune

### Articolo 2 (Caratteri e finalità istituzionali fondamentali)

Il Comune, ente a rilevanza costituzionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresenta la comunità locale stanziata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

### Articolo 3 *Autonomia*

Il Comune, a mezzo degli organi istituzionali elettivi, esprime l'autonomia politica della propria Comunità.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 128 della Costituzione nonché dell'art. 2 della Legge 8.06.1990 n. 142, è dotato, nell'ambito delle leggi generali dello Stato, di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

Nell'ambito del presente Statuto e dei propri regolamenti, nonché delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune è dotato altresì di autonomia

impositiva e finanziaria.

#### Articolo 4 Statuto

Il presente Statuto costituisce espressione dell'autonomia nonché dei caratteri istituzionali della comunità locale di Morazzone.

Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare quelle inerenti le attribuzioni degli organi amministrativi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, i rapporti con altri enti sia pubblici che privati, nonché la partecipazione popolare all'attività amministrativa e l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

#### Articolo 5 *Segni distintivi*

Lo Stemma, il Gonfalone e la Bandiera costituiscono i segni distintivi della Comunità amministrativa.

Lo Stemma comunale si presenta "Interzato in fascia; il primo di rosso, all'aquila d'oro dal volo spiegato che stringe negli artigli un fascio di sei fulmini (3.3) dello stesso; il secondo di argento a due spade al naturale in decusse, colle punte rivolte in alto; il terzo in azzurro, ad un leone d'oro, passante su collina al naturale e tenente con la branca anteriore destra una spada ed una bandierina tricolore".

Il Gonfalone è costituito da un "Drappo interzato in palo, di azzurro, di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: 'Comune di Morazzone'. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

#### Articolo 6 *Ordinamento giuridico*

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune esercita le funzioni pubbliche proprie o delegate nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e regionali e del presente Statuto. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possano essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

I Regolamenti adottati nell'esercizio della potestà riconosciuta al Comune dalle leggi generali della Repubblica completano il quadro dell'ordinamento giuridico entro il quale si svolge l'attività d'istituto.

## Articolo 7

### *Partecipazione democratica*

Il Comune garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini al conseguimento delle finalità istituzionali.

La partecipazione si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

## Articolo 8

### *Rapporti con altri soggetti*

Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni del circondario e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenti della comunità civile e religiosa, per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi.

Il Comune nell'ambito e nel rispetto dei principi fissati dalla Regione, promuove e favorisce l'esercizio delle proprie funzioni e l'erogazione dei propri servizi in forma associata con altri comuni per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza e qualità della propria azione.

## Articolo 9

### *Obiettivi fondamentali dell'attività comunale*

Obiettivi dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo economico e sociale della Comunità locale, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.

In particolare il Comune opera al fine di:

- a) assicurare i servizi sociali di base, con priorità per la salute, l'abitazione, l'istruzione e l'assistenza scolastica, il sostegno alla famiglia e alle fasce di popolazione in condizioni di disagio;
- b) rendere effettiva la piena uguaglianza giuridica, sociale ed economica dei sessi, garantendo la pari opportunità;
- c) difendere il suolo e l'ambiente dalle fonti di inquinamento;
- d) proteggere l'integrità delle risorse naturali esistenti promuovendone una utilizzazione razionale;
- e) disciplinare il corretto assetto edilizio e lo sviluppo urbanistico nel territorio, promuovendone l'ordinato ed armonico utilizzo attraverso adeguati strumenti

- programmatici, che tengano nella dovuta considerazione i problemi connessi alla mobilità del paese privilegiando il trasporto pubblico;
- f) conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturale che caratterizza l'identità locale nonché favorire lo sviluppo della cultura del paese;
- g) coordinare e razionalizzare l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale;
- h) sviluppare le attività sportive, ricreative e del tempo libero.

L'attività istituzionale per il conseguimento dei suddetti obiettivi è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione.

## Articolo 10

### *Funzioni del Comune*

Il Comune, nella cura degli interessi della comunità amministrata, è ente a competenza generale, trovando unico limite alla propria azione nella espressa attribuzione di competenze ad altri soggetti da parte della legge statale o regionale.

Costituiscono materia fondamentale dell'attività amministrativa del Comune le funzioni comprese nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune gestisce altresì i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni, di natura statale, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

## TITOLO II

### CAPO I

#### Organi del Comune

#### Articolo 11

*(Elencazione degli organi)*

Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Assume altresì la qualifica di organo del Comune il Segretario Comunale, nei limiti entro i quali il presente Statuto, o il Sindaco, ex art. 17 c. 68 L. 127/97 e successive modifiche e/o integrazioni, attribuisce allo stesso la competenza di adottare atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno.

E' infine organo ausiliario dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Revisore dei Conti.

### CAPO II

#### Il Consiglio Comunale

## Articolo 12

### *Riserva di legge*

La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del Consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità.

I casi di decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute e relative procedure sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio. Deve comunque essere garantito ai Consiglieri il diritto di far valere eventuali cause giustificative della propria assenza.

## Articolo 13

### *(Natura e funzioni del Consiglio)*

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'intera attività dell'Amministrazione.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Per garantire l'esercizio effettivo di tale autonomia, l'Amministrazione provvede a fornire al Consiglio, nonché ai singoli Consiglieri, servizi, attrezzature e risorse finanziarie adeguati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio stesso.

Esso si avvale dell'attività propositiva e di impulso svolta dalla Giunta, nonché del supporto tecnico del Segretario Comunale, dei responsabili dei servizi e del Revisore dei Conti.

Le funzioni di cui al primo comma vengono esercitate dal Consiglio mediante l'adozione, con competenza esclusiva, degli atti fondamentali previsti dalla legge, come meglio specificati nei successivi articoli da 14 a 22.

## Articolo 14

### *Attribuzioni del Consiglio in materia di normazione e di organizzazione*

La materia riguarda:

- a) l'adozione e la revisione degli Statuti del Comune e delle aziende speciali;
- b) l'adozione e la revisione dei regolamenti, di competenza consiliare;
- c) la determinazione dei principi organizzativi generali dell'apparato comunale e la determinazione dei criteri generali in merito all'ordinamento degli uffici e dei servizi, con riferimento altresì all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso affidati, tenuto conto della contrattazione collettiva di lavoro.



## Articolo 15

### *Attribuzioni del Consiglio in materia economico-finanziaria*

La materia riguarda:

- a) il programma e la relazione previsionale e programmatica;
- b) il bilancio annuale e le relative variazioni, ivi compresi gli storni di conto capitale. Limitatamente alle variazioni di bilancio, la Giunta può deliberare in via d'urgenza, sottoponendo peraltro i relativi provvedimenti a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- c) il conto consuntivo;
- d) i piani finanziari preliminari agli investimenti e ai progetti di opere pubbliche che producono oneri indotti sui successivi bilanci;
- e) i bilanci e i rendiconti relativi a servizi regionali o provinciali delegati al Comune;
- f) i pareri da rendere sui programmi e i bilanci di altri enti;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché le variazioni che incidano sugli aspetti ordinamentali;
- h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché le variazioni che incidano sugli aspetti regolamentari;
- i) l'assunzione di mutui, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale;
- l) i contratti di locazione finanziaria;
- i) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, che spettano come competenza residuale alla Giunta, al Sindaco o ai Responsabili di Servizio.

## Articolo 16

### *Attribuzioni del Consiglio in materia di pianificazione e programmazione territoriale*

La materia riguarda:

- a) il piano regolatore generale e le relative varianti generali e particolari;
- b) i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) l'adozione del Regolamento Edilizio.

## Articolo 17

### *Attribuzioni del Consiglio in materia di opere pubbliche e di forniture*

La materia riguarda:

- A) i programmi triennali ed elenco dei lavori pubblici (art. 15 l. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni)
- B) le forniture dei beni durevoli finanziate con risorse in conto capitale.

## Articolo 18

### *Attribuzioni del Consiglio in materia di rapporti con altri enti pubblici*

La materia riguarda:

- a) l'approvazione dello schema delle convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con Consorzi, con la Provincia o con altri enti pubblici; la costituzione e la modificazione di forme associative consortili;
- b) la costituzione e la modificazione di forma associative consortili;
- c) la ratifica dell'adesione da parte del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni degli strumenti urbanistici da adottarsi in contestualità;

## Articolo 19

### *Attribuzioni del Consiglio in materia di decentramento e partecipazione popolare*

La materia riguarda norme e modalità in attuazione delle legge e dello Statuto.

## Articolo 20

### *Attribuzioni del Consiglio in materia di servizi pubblici locali*

La materia riguarda:

- a) l'assunzione diretta e conseguente scelta delle forme di gestione: in economia,
- b) la costituzione di aziende speciali e di istituzioni;
- c) l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- d) l'approvazione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché da parte di enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- e) l'approvazione dei piani programmatici, dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni.

## Articolo 21

### *(Attribuzioni del Consiglio in materia di trasferimenti immobiliari)*

La materia riguarda gli acquisti, le alienazioni e le permutate di beni immobili ivi compresa la loro preventiva declassificazione o sdemanializzazione.

## Articolo 22

### *(Attribuzioni del Consiglio in materia elettorale, di funzionamento interno e di nomine)*

La materia riguarda:

- a) la convalida dei Consiglieri eletti;
- b) la presa d'atto dell'elezione del Sindaco, della nomina da parte di quest'ultimo, dei componenti la giunta, fra cui un Vice- Sindaco;
- c) la presa d'atto della presentazione da parte del Sindaco, ai sensi e nei termini di cui all'art. 46, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio partecipa alla definizione, alla verifica periodica dell'attuazione e dell'eventuale adeguamento di tali linee programmatiche, secondo le forme e con le modalità in merito fissate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio stesso. Il Consiglio provvede in tal senso, con apposito atto deliberativo, almeno una volta all'anno, entro il termine del 30 giugno. Al fine di favorire in merito ampio e concreto confronto tra i vari gruppi rappresentati in consiglio, la proposta di deliberazione dovrà essere depositata presso gli uffici di Segreteria almeno quindici giorni prima dell'adunanza di discussione;

- d) le mozioni di sfiducia nei confronti del sindaco e rispettiva giunta;
- e) le altre mozioni presentate dai Consiglieri;
- f) presa d'atto della sostituzione, da parte del Sindaco, di singoli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;
- g) presa d'atto della revoca, da parte del Sindaco, di singoli Assessori nonché la conseguente sostituzione;
- h) la definizione, con riferimento alla lettera n) dell'Articolo 32, 2° comma, della legge 142/90, degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- i) surroga dei Consiglieri dimissionari, decaduti o comunque cessati. Il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'Articolo 39, comma 1, lett. b), numero 2 della legge 142/90).

- l) la nomina, la designazione e la revoca dei componenti di organismi, commissioni e comitati operanti all'interno dell'Amministrazione, nel solo caso che sia prevista la riserva di accesso a rappresentanti della minoranza consiliare o sia comunque previsto il sistema di nomina con voto limitato.

## Articolo 23 (*Maggioranza e minoranza consiliare*)

Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggiore numero di voti, sono attribuiti due terzi di seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento alla unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste, che, costituiscono minoranza o minoranze consiliari.

## Articolo 24 (*Gruppi Consiliari*)

Il Gruppo Consiliare è formato da uno o più Consiglieri eletti nella stessa lista, quando si tratti di forze politiche non rappresentate in Parlamento.

Se uno o più consiglieri intendono abbandonare il Gruppo consiliare scaturito dalla lista elettorale di appartenenza, ne rendono pubblica dichiarazione in Consiglio e costituiscono un nuovo gruppo. Nel corso di tale dichiarazione definiranno inoltre la loro posizione relativamente alla Giunta.

Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme concernenti:

- a) il funzionamento dei gruppi consiliari;
- b) la designazione dei capigruppo;
- c) l'istituzione e il funzionamento della conferenza dei Capigruppo.

## Articolo 25 (*Commissioni Consiliari*)

Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti con competenza nei diversi settori di attività comunale.

Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare di volta in volta Commissioni temporanee con compiti speciali.

Ciascuna Commissione è composta dai rappresentanti dei gruppi consiliari secondo criterio proporzionale.

Un apposito Regolamento determina i poteri delle Commissioni, siano essi consultivi ovvero deliberativi, e ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

In ogni caso la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle opposizioni, con le modalità fissate dal Regolamento sopra richiamato.

## Articolo 26 (*Sessioni consiliari*)

Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Le sedute ordinarie si svolgono per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

Possono svolgersi sedute straordinarie nonché urgenti indette nei modi di legge e regolamento.

#### Articolo 27 *(Convocazione del Consiglio)*

La convocazione del Consiglio spetta al Sindaco, che vi provvede mediante avviso scritto da consegnare al domicilio dei singoli Consiglieri, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dal Regolamento. In particolare l'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima della seduta "rinviando per l'ulteriore e più puntuale disciplina della convocazione delle adunanze consiliari all'apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

#### Articolo 28 *(Convocazione per iniziativa dei Consiglieri)*

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta scritta un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

#### Articolo 29 *(Validità delle sedute e delle deliberazioni)*

Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti.

Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Articolo 30  
*(Pubblicità delle sedute)*

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, con le modalità e salvi i casi previsti dal Regolamento.

Articolo 31  
*(Votazioni e funzionamento del Consiglio)*

Le votazioni del Consiglio sono palesi, tranne quelle concernenti persone che debbono essere adottate a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi le schede bianche, le illeggibili e le nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Per le nomine e le designazioni che rientrano nella competenza del Consiglio si applica, in deroga al disposto dell'Articolo 29 -1° comma, il principio della maggioranza relativa.

Il Regolamento determina le norme particolareggiate per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 32  
*(Verbalizzazione)*

Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile, le relative funzioni vengono assunte da un Consigliere Comunale.

Il Regolamento stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonché le modalità di approvazione e di rettifica.

CAPO III  
La Giunta Comunale

Articolo 33  
*(Nomina della Giunta)*

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Articolo 34  
*(Composizione della Giunta)*

1- La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e da massimo numero sei assessori.

- 2- Due assessori potranno non essere consiglieri comunali, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità a consigliere, (nonchè di titoli o requisiti di professionalità o competenza amministrativa che documentino la capacità del candidato a svolgere l'ufficio).
- 3- Le funzioni vicarie del Sindaco spettano al vicesindaco o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 35  
*(Competenze della Giunta)*

- 1- La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2- La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3- La Giunta adotta inoltre i regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, (in base ai criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, qualità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità), nel rispetto comunque dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Articolo 36  
*(Anzianità degli Assessori)*

E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'Articolo 72 D.P.R. 570/1960, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Articolo 37  
*(Durata in carica della Giunta)*

- 1- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.
- 2- Sino alla predetta elezione, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
- 3- Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 4- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti

il Consiglio.

- 5- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.

#### Articolo 38

##### *(Cessazione di singoli componenti della Giunta)*

- 1- Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.
- 2- Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco che provvede alla surroga dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva alla presentazione delle dimissioni stesse. Le dimissioni possono essere ritirate prima dell'avvenuta surroga.
- 3- Il Sindaco può sempre revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

#### Articolo 39

##### *(Funzionamento della Giunta)*

L'attività della Giunta è collegiale, salve le competenze e le responsabilità dei singoli Assessori secondo quanto disposto dal successivo articolo 48. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive addetti ai servizi comunali ovvero anche esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco.

La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.

Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non interviene almeno la metà degli Assessori oltre al Sindaco o chi ne fa le veci.

#### Articolo 40

##### *(Attribuzioni della Giunta in materia di rapporti col Consiglio)*



Appartiene alla competenza della Giunta:

- a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, (sotto forma di proposte di deliberazioni, proposte di regolamenti e in genere proposte di provvedimenti di competenza consiliare;)
- b) attuare gli indirizzi generali del Consiglio, operando le conseguenti scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative anche relative alle finalità e alle scale di priorità;
- c) predisporre il progetto di bilancio preventivo annuale, con annessa relazione previsionale e programmatica;
- d) presentare la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
- e) entro il 30 giugno di ogni anno riferire al Consiglio circa la propria attività, mediante apposita relazione da presentare unitamente a quella del Revisore dei Conti.

#### Articolo 41

*(Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria)*

1. La G.C., in collaborazione con il Sindaco, è l'organo del governo del Comune.
2. Essa risponde annualmente della sua attività al C.C. in particolare riguardo all'attuazione degli indirizzi generali di governo e dei loro aggiornamenti, contenuti nell'annuale relazione previsionale e programmatica;
3. La G.C. svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del C.C. stesso del quale concorre ad attuarne gli indirizzi;
4. Oltre agli atti per i quali la legge le attribuisce la competenza, la Giunta Comunale, ai sensi dell'Articolo 51, 3° c. della L. 142/90, compie anche i seguenti atti:
  - a) adotta tutti gli atti generali del Comune che non sono stati riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;
  - b) approva i piani di programmi, progetti necessari per la realizzazione di opere pubbliche ed in generale per lo svolgimento dell'attività comunale, non riservati espressamente dalla legge alla competenza di altri organi o della dirigenza;
  - c) i rapporti con le libere forme associative e con gli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto;
  - d) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salva la competenza consiliare quando riguardino beni immobili;
  - e) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere le liti, nomina i difensori delle ragioni del Comune, da esecuzione al giudicato ed approva le transazioni;
  - f) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla regione e dalla Provincia, nei casi in cui esse non siano espressamente attribuite dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi comunali;
  - g) delibera il prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'Articolo 8 del D.L.vo

25.02.1995, n. 77;

- h) approva le variazioni meramente quantitative dei tributi e dei contributi parafiscali che non incidano sugli aspetti ordinamentali/regolamentari;
- i) approva le variazioni meramente quantitative delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, che non incidano sugli aspetti regolamentari;
- l) nomina e revoca gli organismi, le commissioni e i comitati operanti all'interno dell'Amministrazione, quando non sia prevista la riserva di accesso a rappresentanti della minoranza consiliare o non sia comunque previsto il sistema di nomina con voto limitato;
- m) delibera i contratti e le concessioni di servizi pubblici che non sono di competenza del C.C. e non sono esecutivi di atti di indirizzo;
- n) approva i capitolati generali ed in genere le condizioni generali riguardanti tutti i contratti comunali o alcuni tipi di essi;
- o) approva, su proposta del Sindaco, gli atti di indirizzo dell'Amministrazione;
- p) verifica la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi di governo.

#### Articolo 42

*(Attribuzioni della Giunta in materia organizzativa)*

Appartiene alla competenza della Giunta:

- a) l'adozione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal C.C., dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) fissare, ai sensi del Regolamento Organico e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- c) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per il controllo economico interno di gestione.

#### Articolo 43

*(Attribuzioni della Giunta in materia di personale)*

Appartiene alla competenza della Giunta:

- a) provvedere alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e organizzazione e gestione del personale, tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio del Comune e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti.
- b) adottare i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, di destituzione d'ufficio e di riammissione in servizio;
- c) adottare i provvedimenti di attuazione della disciplina dello stato giuridico del

- personale contenuti in atti normativi statali ovvero nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) adottare i provvedimenti relativi al trattamento economico del personale, in esecuzione - ove prescritto - di atti normativi statali;
  - e) adottare i provvedimenti relativi a indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
  - f) approvare gli accordi di lavoro decentrati, salvi i casi in cui essi incidano su materie di competenza consiliare;
  - g) stipulare assicurazioni per la responsabilità e patrocinio legale per la copertura dei rischi professionali relativi alle mansioni proprie a rilevanza esterna.

#### Articolo 44

##### *(Deliberazioni d'urgenza della Giunta)*

Le deliberazioni che la legge attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Fanno eccezione, unicamente, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, che la Giunta può, in caso d'urgenza, adottare sotto la propria responsabilità.

L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare.

Le deliberazioni anzidette debbono essere sottoposte alla ratifica consiliare mediante iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

#### CAPO IV

##### Norme comuni inerenti le deliberazioni del Consiglio e della Giunta

#### Articolo 45

##### *(Norme comuni)*

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nei termini fissati dall'apposito regolamento comunale, debbono essere pubblicate mediante affissione

all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Trascorso il periodo di affissione, le deliberazioni anzidette sono soggette al regime di pubblicizzazione previsto dalla legge e dal regolamento di cui al precedente comma.

L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è disciplinata dalla legge.

## CAPO V Il Sindaco

### Articolo 46 *(Natura e funzioni del Sindaco)*

- 1) Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale del Governo. La durata del suo mandato è fissata in cinque anni.
- 2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 3) Dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di convalida degli eletti, il Sindaco, presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
- 4) Entro 90 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

### Articolo 47 *(Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale)*

- 1) Il Sindaco:
  - a) coadiuvato dalla Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune;
  - b) rappresenta il Comune; è responsabile dell'Amministrazione del medesimo e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
  - c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
  - d) provvede alla direzione ed al coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, anche mediante emanazione di direttive attuative;
  - e) dà impulso e coordina l'attività dei singoli Assessori;
  - f) dispone la revoca e surroga dei singoli Assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
  - g) nomina i componenti delle commissioni ed organismi comunali quando la legge o il presente statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;
  - h) gestisce il rapporto di lavoro del Segretario Comunale per la parte che non è di competenza dell'Agenzia dalla quale lo stesso dipende;
  - i) sostituisce temporaneamente, con altro di pari qualifica o con il Segretario Comunale, il dirigente di una struttura organizzativa, che, illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua competenza;
  - l) evoca i provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale nei casi di necessità ed urgenza quanto tale potere non può essere esercitato dal Segretario Comunale;

- m) ove ricorra un interesse pubblico, sospende o interrompe un procedimento amministrativo di atto dirigenziale esecutivo di un atto di indirizzo politico amministrativo;
  - n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 3° comma della legge 142/90, nonché dal presente Statuto e regolamenti comunali;
  - o) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, su conforme deliberazione della giunta, da adottarsi anche in via di sanatoria nei soli casi di azioni possessorie, cautelari o d'urgenza e el convenzioni comunali rogate dal Segretario Comunale nonché quelli relativi ai trasferimenti immobiliari e alla costituzione di diritti reali solo nel caso in cui manchino nell'organico del personale figure dirigenziali a cui fa riferimento l'art.51 3° comma della legge 142/90;
  - p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla legge;
  - q) dà direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica ai trasgressori le sanzioni di legge;
  - r) sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta e al competente organismo sindacale;
  - s) aderisce agli accordi di programma disciplinati dal successivo articolo 105;
  - t) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati **eventualmente** dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
  - u) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, provvedendo all'uopo all'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti;
  - v) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dal presente Statuto in conformità alla legge;
  - w) nomina il messo comunale.
  - z) dà comunicazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970 n. 996 approvato con D.P.R. del 6 febbraio 1981 n. 66;
2. Il Sindaco adotta gli atti comunali diversi da quelli generali che non sono riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva degli altri organi o della dirigenza.

3. Il Sindaco inoltre, compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge, adottando, in particolare, nei casi dalla stessa previsti, le ordinanze contingibili ed urgenti.

#### Articolo 48 (*Deleghe del Sindaco*)

Il Sindaco può con proprio provvedimento, delegare agli Assessori specifiche funzioni che attengono a materie definite ed omogenee secondo l'assetto organizzativo vigente, fermo restando il principio di legge per cui il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, a lui spettano i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi.

Gli Assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Quando particolari motivi lo rendono necessario od opportuno, il Sindaco può con proprio provvedimento, delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi di carattere omogeneo. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

#### Articolo 49 (*Poteri di ordinanza del Sindaco*)

Il Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali, quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente terzo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo e a quello successivo.

Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

#### Articolo 50 (*Attribuzioni del sindaco quale Ufficiale del Governo*)

Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario inviato per l'adempimento delle funzioni stesse.

Il Sindaco e i delegati depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

## CAPO VI

### Disciplina dello stato giuridico degli Amministratori locali

#### Articolo 51

##### *(Definizione di Amministratori Comunali)*

Per amministratori comunali si intendono: il Sindaco, i Consiglieri Comunali ed i componenti della Giunta Comunale.

#### Articolo 52

##### *(Diritti dei Consiglieri)*

I Consiglieri sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito Regolamento:

- a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato;
- b) del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
- c) del diritto di presentare interrogazioni e mozioni;

Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

#### Articolo 53

##### *(Diritti degli Assessori)*

Gli Assessori sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito Regolamento, del diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

Gli Assessori nell'ambito del proprio assessorato di riferimento possono altresì impartire direttive ai dirigenti o ai funzionari responsabili cui siano state attribuite



funzioni dirigenziali. L'inosservanza delle direttive può comportare la revoca dell'incarico dirigenziale.

#### Articolo 54

*(Condizione giuridica degli Amministratori Comunali: norme comuni)*

Gli amministratori comunali tutti devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie e quelle proprie dei Responsabili degli Uffici e/o Servizi Comunali.

Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

#### Articolo 55

*(Obblighi di astensione per gli Assessori in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici)*

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

#### Articolo 56

*(Aspettative)*

Gli amministratori di cui all'art. 51 che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

## Articolo 57 (Indennità)

Al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi, spetta un'indennità di funzione nei limiti stabiliti dal comma 9 dell'art.23 della legge 265/99. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nel rispetto della legge 265/99. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco. I Consiglieri possono, a richiesta, chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. In particolare, le indennità di funzione non sono cumulabili tra loro: pertanto, l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente articolo non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del succitato art.23, comma 9 della legge 265/99, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio comunale. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica del Comune, dalle disposizioni di cui all'art. 23, comma 9 L. 265/99.

## Articolo 58 (Permessi e licenze)

- A) I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, hanno il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgono in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
- B) I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, ovvero facenti parte delle commissioni comunali previste per legge, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per le loro effettive durate. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
- C) Inoltre, i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre ai

permessi sopra indicati, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti, sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. Il Comune, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore e giornate di effettiva assenza del lavoratore (il rimborso deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e le somme rimborsate sono esenti da IVA).

D) I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

#### Articolo 59

##### *(Rimborsi spese ed indennità di missione)*

Agli amministratori che, in ragione del loro mandato si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni di cui all'art. 1 1° comma e art. 3 1° e 2° comma della Legge 836/93 e per l'ammontare stabilito al n. 2 tabella "A" di cui alla medesima legge e successive modificazioni.

Le norme relative alla posizione, trattamento e permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli Enti Locali alle Associazioni Internazionali, Nazionali e Regionali tra Enti Locali. Le spese che ne derivano sono a carico del bilancio comunale.

La liquidazione del rimborso spese o dell'indennità di missione è effettuata dal Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

#### Articolo 60

##### *(Varie)*

Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

Per quanto concerne gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e le disposizioni fiscali ed assicurative, valgono le disposizioni di cui all'art.26 della legge n. 265/99.

### TITOLO III

## ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

### CAPO I

#### Uffici e personale

#### Articolo 61

*(Organizzazione del personale)*

In conformità alle norme del presente Statuto, il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per:

- l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- la disciplina dello stato giuridico del personale in conformità e ad integrazione, ove occorra, delle disposizioni contenute negli atti normativi che recepiscono gli appositi accordi collettivi nazionali di lavoro;
- la definizione delle modalità di selezione del personale da assumere.

L'organizzazione degli uffici comunali assicura, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'ente, idonee strutture operative ed efficaci modalità di funzionamento.

#### Articolo 62

*(Struttura dell'Ente)*

La struttura operativa comunale è organizzata:

- a) in relazione dinamica con le esigenze d'intervento e con le politiche degli organi di governo dell'Ente;
- b) secondo principi di funzionalità e flessibilità di gestione;
- c) presidiando le aree di attività mediante congrui centri di responsabilità ed adeguate risorse professionali.

L'organizzazione degli uffici comunali si articola su due distinti livelli:

- a) l'Attività, consistente nell'insieme funzioni e compiti che tendono a realizzare un'azione omogenea verso l'esterno;
- b) l'Area, consistente nell'insieme di attività che presentano esigenze di coordinamento ed integrazione sia sotto il profilo programmatico sia sotto quello operativo.

Il Segretario Comunale, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuite nel rispetto della legge dal presente statuto, promuove e presiede organismi ausiliari interni, formati dai Responsabili dei servizi, per l'impostazione delle attività di gestione e la verifica dei risultati.

L'articolazione organizzativa specifica e le dotazioni organiche per singole unità operative sono definite mediante il piano annuale delle risorse umane, in una

logica compatibile con il lavoro per progetti.

### Articolo 63 (*Funzionamento dell'Ente*)

Il funzionamento dell'Ente assicura la programmazione degli obiettivi ed il controllo dei risultati. Il bilancio preventivo costituisce strumento-guida dell'attività gestionale, il conto consuntivo costituisce anche strumento per il riscontro di produttività.

In sede di programmazione finanziario-organizzativa annuale sono assegnate alle unità operative le corrispondenti risorse umane, la cui tabella numerica è allegata al bilancio.

### Articolo 64 (*Funzione dirigenziale*)

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale, è attribuita alla dirigenza e consiste nel potere di organizzare autonomamente le risorse umane, strumentali poste a disposizione, per favorire ed attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.
2. La funzione dirigenziale si svolge con la direzione e il coordinamento di un servizio. Nell'ambito di tale attività, spetta ai Responsabili della funzione dirigenziale:
  - a) acquisire e impiegare le risorse strumentali per il normale funzionamento e mantenimento degli uffici e servizi comunali;
  - b) acquisire e gestire le risorse umane con riguardo sia al loro impiego nell'organizzazione comunale, sia alla conduzione del loro rapporto di lavoro;
  - c) fornire assistenza tecnico-giuridica ai componenti gli organi istituzionali ed agli altri organismi comunali;
  - d) esprimere di iniziativa o su richiesta del Segretario Comunale, in ordine ad ogni proposta di deliberazione inerente il proprio Servizio sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, parere in ordine alla regolarità tecnica.
  - e) curare l'istruttoria e la fase attuativa di tutti gli atti ed adempimenti comunali;
  - f) dare attuazione delle leggi ed in genere dei provvedimenti normativi che pongono a carico dei Comune obblighi che non presuppongono per il loro adempimento ulteriori specifici provvedimenti di competenza degli organi istituzionali;
  - g) deliberare, concludere e stipulare i contratti e le convenzioni nell'interesse del Comune;
  - h) presiedere le commissioni di gara e di concorso nominandone i rispettivi componenti;
  - i) assumere tutti gli atti e provvedimenti amministrativi comunali non generali, che la legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente alla competenza degli organi

istituzionali o che sono attuativi di atti generali comunali;

- l) stare in giudizio, promuovere, conciliare o transigere le liti previa autorizzazione della giunta comunale;
- m) nominare i responsabili dei procedimenti;
- n) esercitare le funzioni di responsabile di un tributo comunale;
- o) compiere gli atti di gestione finanziaria;
- p) partecipare alla predisposizione del bilancio e di ogni altro piano, programma, progetto, la cui attuazione è demandata al servizio di appartenenza;
- q) svolgere, su incarico del Sindaco, funzioni vicarie di un altro dirigente;
- r) reggere, se istituito, un ufficio ed un servizio in assenza del suo titolare;
- s) compiere indagini-amministrative su richiesta degli organi Istituzionali;
- t) su incarico del Sindaco, rappresentare esternamente il Comune;
- u) sostituire il Sindaco, su sua delega, nelle funzioni di rappresentanza interna ed esterna;
- v) partecipare in qualità di esperti a commissioni consultive od organismi comunali, se nominati dal Sindaco;)

3. Il Responsabile del Servizio Finanziario deve esprimere parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

4. La gestione amministrativa di cui al comma precedente è posta in essere mediante atti formali denominati determinazioni.

5. Nella misura in cui con dette determinazioni si assumono decisioni relative alla gestione del comune, le stesse hanno rilevanza esterna, sono suscettibili di impugnativa, vanno congruamente motivate e pubblicate ai sensi dell'Articolo 47 della legge 142/90 all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ancorchè immediatamente eseguibili dopo la loro adozione, non vigendo per esse il 2° comma dell'articolo 47 legge 142/90.

6. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, limitatamente alle attribuzioni proprie della struttura organizzativa cui è preposto il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate.

Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione di cui all'art.11 del D.L.vo 77/95 e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

7. Nell'esercizio della funzione dirigenziale e nell'ambito di competenza determinato

con l'atto di nomina, i dirigenti :

- assumono atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza estrema;
- formulano pareri , proposte e diffide;
- promuovono verifiche, indagini ed audizioni;
- rilasciano attestati, certificazioni e comunicazioni;
- effettuano collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni.

8. I provvedimenti di competenza dirigenziale sono definitivi. I dirigenti possono delegare ai dipendenti assegnati al servizio, il compimento degli atti costituenti manifestazioni di giudizio o conoscenza di loro competenza.
9. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Responsabili degli Uffici e/o Servizi che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

#### Articolo 65

##### *(Titolarità della funzione dirigenziale)*

1. La titolarità della funzione dirigenziale è attribuita ai responsabili di servizio, nominati dal Sindaco tra il personale comunale che ne riveste i requisiti secondo la disciplina propria dell'ordinamento professionale dei dipendenti comunali, così come determinato dai contratti collettivi o, in assenza, secondo la disciplina regolamentare comunale.
2. Il Sindaco, inoltre, nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento può nominare responsabili di servizio persone prive di stabile rapporto di lavoro con il Comune.
3. In assenza di provvedimento di nomina del Sindaco, si considerano titolari della funzione dirigenziale i dipendenti comunali che rivestono la qualifica funzionale apicale prevista dalla dotazione organica del Comune.
4. Nell'ambito di loro competenza e nei limiti delle risorse assegnate, i titolari della funzione dirigenziale sono responsabili degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali o contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla loro responsabilità.

#### Articolo 66

##### *(Segretario Comunale)*

1. Il segretario comunale partecipa dell'attività amministrativa comunale con

l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto oppure conferite dal Sindaco.

2. Nello svolgimento di funzioni proprie il segretario comunale, tra l'altro:

- a) fornisce, (se richiesta,) assistenza giuridico-amministrativa ai componenti gli organi comunali; (ed ai titolari della funzione dirigenziale;)
- b) partecipa alle sedute degli organi collegiali comunali, curandone la verbalizzazione;
- c) cura l'istruttoria degli atti normativi comunali,
- d) esprime parere scritto sulle proposte di deliberazioni e determinazioni quando ritiene che le medesime non siano conformi all'ordinamento giuridico,
- e) rappresenta il Comune nei collegi arbitrali se non è richiesto il patrocinio legale;
- f) roga tutti i contratti comunali ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune,
- g) partecipa in qualità di ufficiale rogante alle gare per l'aggiudicazione di appalti e forniture comunali;
- h) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale comunale ed in genere l'informazione, giuridico-amministrativa all'interno dell'organizzazione comunale;
- i) assicura l'uniformità di applicazione nel Comune, delle disposizioni normative, decidendo le controversie interpretative che eventualmente dovessero insorgere tra i dirigenti o i responsabili di procedimento o fornendo direttive interpretative vincolanti per l'attività amministrativa informandone comunque il Sindaco e la Giunta Comunale, salva contraria deliberazione della Giunta comunale.

3. Nell'ambito delle funzioni proprie, spetta al segretario comunale sovrintendere e coordinare l'attività dei dirigenti, svolgendo a tal fine i seguenti compiti:

- a) vigila sull'attuazione degli atti comunali da parte dei dirigenti;
- b) assicura che l'attività gestionale si svolga nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;
- c) presenta, coordinandole, le proposte di deliberazione degli organi collegiali provenienti dai vari servizi ed uffici comunali;
- d) presiede la conferenza dei responsabili di servizi
- e) irroga le sanzioni disciplinari superiori alla censura previo parere del Sindaco e della Giunta;
- f) nomina i gruppi di lavoro intersettoriali per la realizzazione di progetti obiettivi o di particolari attività,
- g) presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti di qualifica apicale, nominando anche i restanti componenti;
- h) gestisce il rapporto di lavoro dei dirigenti;
- i) individua il servizio competente a trattare un procedimento quando ne risulta difficile la determinazione od insorgono conflitti di competenza;
- l) surroga su incarico motivato del Sindaco il dirigente che ritarda o omette di



compiere un atto di sua competenza;

- m) avoca a sè gli atti di competenza dirigenziale nei casi di necessità ed urgenza, od in caso di conflitti di interesse del titolare (da effettuare secondo le modalità previste per legge);
- n) richiede ai Responsabili dei Servizi parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo.

4. Qualora al Segretario Comunale venga attribuito anche il ruolo di direttore generale, nelle forme previste per legge, egli svolge anche i seguenti compiti:

- a) propone l'assegnazione delle risorse finanziarie tra i vari servizi ed uffici;
- b) individua gli obiettivi per il controllo di gestione,
- c) cura le relazioni sindacali interne ed esterne;
- d) dispone la mobilità interna del personale tra i servizi,
- e) cura l'istruttoria degli atti generali di governo,
- f) esprime parere sulla nomina dei responsabili di servizio
- g) presiede il nucleo di valutazione interna,
- h) costituisce e risolve i rapporti di lavoro;
- i) dirige un servizio o ufficio comunale, compiendone gli atti di competenza, fino a quando, non ne è nominato il responsabile, od in sua assenza dispone, in attuazione di piani o direttive generali, il reclutamento e l'assegnazione, del personale tra i vari servizi.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, di cui al presente comma, occorre sempre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. In assenza del conferimento delle funzioni di direttore generale, i compiti previsti dal precedente comma, sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla competenza attribuita al servizio di cui è responsabile ed ove non diversamente previsto dal presente Statuto.

6. Oltre alle funzioni proprie, il segretario comunale compie anche i seguenti atti:

- a) nei casi previsti dal presente Statuto, formula pareri obbligatori;
- b) compie indagini amministrative su richiesta degli organi istituzionali;
- c) può partecipare in qualità di esperto alle commissioni di concorso per profili professionali superiori a quelli di operaio e semprechè non ne debba assumere la presidenza,
- d) gestisce il rapporto di lavoro del personale assegnato al suo ufficio;
- e) assume gli atti di gestione contabile necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

7. Il segretario comunale, se incaricato dal Sindaco, può svolgere anche i seguenti compiti:

- a) istruire singole deliberazioni o assumere singoli provvedimenti di competenza dirigenziale, quando il contenuto di tali atti o ragioni di interesse pubblico da specificare nell'atto di incarico, richiedano l'intervento della particolare professionalità o funzione del segretario comunale,
- b) rappresentare esternamente il Comune;
- c) sostituire il Sindaco nelle funzioni di rappresentanza interna ed esterna,
- d) qualora il Sindaco reputi necessario, adempiere ad uno dei compiti di cui al precedente 4° comma dietro espresso mandato del Sindaco;
- e) partecipare in qualità di esperto a commissioni consulte od organismi comunali.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'ambito di competenza determinato dal presente Statuto, il segretario comunale:

- assume atti e provvedimenti amministrativi anche a rilevanza esterna;
- formula pareri, proposte e diffide;
- promuove verifiche, indagini ed audizioni,
- rilascia attestati, certificazioni e comunicazioni;
- effettua verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni.

9. Il segretario comunale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate al suo ufficio.

10. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale al Segretario Comunale, che sia sottoposto, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle sue funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

#### Articolo 67 (*Personale del Comune*)

1. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa comunale, il personale comunale, secondo le modalità previste da regolamento, può essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzarne la professionalità.

#### Articolo 68 (*Incarichi di dirigenza*)

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica del l' ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

#### Articolo 69 (*Collaborazioni esterne*)

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari devono stabilire, in ordine al conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale:

- a) la durata, che non potrà comunque essere superiore al triennio, prorogabile in relazione ad accertate e motivate esigenze;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistico-professionale del rapporto.

#### Articolo 70 (*Responsabilità disciplinare del personale*)

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina, secondo le norme per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Detto regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione di disciplina per il personale dipendente e dovrà garantire che ogni dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sia giudicato da persona di

qualifica almeno pari a quella da lui rivestita.

## CAPO II Servizi pubblici locali

### Articolo 71 (*Poteri del Comune*)

Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:

- a) produzione di beni;
- b) attività rivolte a realizzare fini sociali;
- c) attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal Comune con diritto di privativa.

### Articolo 72 (*Forme di gestione*)

Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia della opportunità sociale, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza ed efficacia perseguibili nelle diverse alternative.

## Articolo 73 (Aziende Speciali)

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di "aziende speciali", enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

Sono organi dell'azienda speciale:

- a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza prevista dal precedente articolo 31;
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale, con separata votazione, prima della nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con gli stessi requisiti e modalità;
- c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, da nominarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le norme previste dalla legge e dal presente statuto per la Giunta Comunale, il Sindaco e gli Assessori in materia di sfiducia costruttiva e di revoca si applicano anche al Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale e ai suoi singoli componenti.

L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Spetta al Comune, che vi provvede tramite il Consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali di cui al precedente articolo 14 comma f), verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

## Articolo 74 (Istituzioni)

Il Consiglio Comunale può deliberare, per l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, educativi, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, la costituzione di "istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.

Per la composizione degli organi dell'istituzione, la loro nomina, la revoca e la sfiducia costruttiva, valgono le norme contenute nel precedente articolo 73.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente articolo e da appositi regolamenti comunali, deliberati contestualmente alla loro costituzione.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei

confronti delle istituzioni.

Spetta al Comune, che vi provvede tramite il Consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

## TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

### CAPO I Norme generali

#### Articolo 75 *(Riserva di legge)*

L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del Comune costituiscono materia riservata alla legge.

#### Articolo 76 *(Autonomia finanziaria e potestà impositiva)*

Nell'ambito del presente Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

#### Articolo 77 *(Finanza comunale)*

La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni

eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge il Comune applica con deliberazione consiliare, imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi a tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative. In carenza di questa garanzia il Comune si riserva la facoltà di erogare tali servizi alle suddette condizioni.

La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla regione stessa.

#### Articolo 78

##### *(Amministrazione dei beni comunali)*

Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione decennale. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture inerenti i beni comunali sono personalmente responsabili il Sindaco, il responsabile della tenuta dell'inventario e il responsabile della struttura organizzativa cui fa capo il bene inventariato.

I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o in titoli pubblici.

La competenza a deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni di beni è attribuita alla Giunta Comunale.

#### Articolo 79

##### *(Attività contrattuale)*

Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni, e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione

del Responsabile del procedimento di spesa.

La determinazione a contrattare deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Il Comune provvede a disciplinare i propri contratti mediante apposito regolamento.

## CAPO II

### Gestione finanziaria

#### Articolo 80

##### *(Bilancio di previsione)*

(Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge), Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità.

Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti, a pena di nullità di diritto dei relativi atti, senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Lo schema di bilancio di previsione, approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere depositato presso la Segreteria comunale in conformità alle modalità ed ai termini all'uopo stabiliti dal regolamento di contabilità.

In ogni caso lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale deve essere messo a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali, mediante formalizzazione del deposito e della relativa comunicazione, presso gli Uffici di Segreteria, con congruo anticipo (non meno di diciotto giorni) rispetto all'adunanza consiliare di discussione del bilancio.

#### Articolo 81

##### *(Conto consuntivo)*

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.



Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

## Articolo 82 (*Tesoreria comunale*)

Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità nonché da apposita convenzione.

## CAPO III Revisione economico-finanziaria

### Articolo 83 (*Revisore dei Conti: elezione e durata in carica*)

Il Consiglio comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale.

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare, la giunta comunale, il segretario ed i funzionari comunali,
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi

- e dei progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'Articolo 3 del D.L.vo 77/95, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento,
  - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - f) verifiche di cassa.

L'organo di revisione dovrà insediarsi entro 10 giorni dalla notifica della nomina. Dell'insediamento, da tenersi alla presenza del Sindaco, del Segretario Comunale e del responsabile del servizio finanziario, sarà redatto apposito verbale.

#### Articolo 84 (*Controllo economico della gestione*)

E' introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico interno della gestione, da attuarsi secondo le norme del Regolamento di contabilità, con lo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, contenendo nel contempo il tasso di espansione della spesa comunale.

Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi/benefici.

## TITOLO V ATTIVITA' NORMATIVA

## CAPO I

### Potestà regolamentare

#### Articolo 85

*(Regolamenti comunali)*

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi, degli uffici e servizi, per le nomine e le designazioni di competenza comunali, per la disciplina della contabilità, per la disciplina dei contratti nonché sulle altre materie che formano oggetto della potestà regolamentare del Comune a norma di legge.

#### Articolo 86

*(Proposizione e adozione dei regolamenti)*

Gli schemi di regolamento vengono proposti dalla Giunta Comunale, fermo il potere di iniziativa della quinta parte dei Consiglieri Comunali.

La deliberazione con cui il Consiglio Comunale adotta il regolamento deve essere approvata con votazione favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche regolamentari.

#### Articolo 87

*(Entrata in vigore dei regolamenti)*

Dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato regionale, la deliberazione di adozione del Regolamento viene affissa per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del Comune.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione. Nei casi in cui è prescritto dalla legge l'obbligo della preventiva omologazione ministeriale, la seconda pubblicazione e l'entrata in vigore del regolamento sono subordinate alla acquisizione del relativo provvedimento del competente Ministero.

## CAPO II

### Ordinanze sindacali

Articolo 88  
(*Norme applicabili*)

Il potere di ordinanza del Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, è disciplinato dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nell'Articolo 49 del presente Statuto.

TITOLO VI  
PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I  
Partecipazione popolare

Articolo 89  
(*Libero associazionismo*)

Il Comune valorizza le libere forme associative, stabilendo nell'apposito Regolamento i requisiti che le singole associazioni debbono possedere per poter intrattenere rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale.

La valorizzazione dell'associazionismo si attua mediante la concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di mezzi tecnici, di locali o di terreni di proprietà del Comune, con apposite convenzioni e ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo socio/economico, politico e culturale della collettività.

Le associazioni, per essere ammesse ai benefici di cui al comma precedente, devono farne richiesta a norma di regolamento.

La valorizzazione dell'associazionismo si attua inoltre nelle forme e modalità fissate dal Regolamento, che dovrà prevedere a favore delle associazioni riconosciute dal Comune:

- a) il diritto all'informazione;
- b) il diritto alla consultazione su singole materie, specificandone tempi e strumenti quali assemblee, incontri con le commissioni consiliari, sondaggi;
- c) il diritto ad avere dai competenti organi comunali specifiche motivazioni dell'eventuale dissenso dai suggerimenti formulati;
- d) le condizioni per gli interventi di natura economica del Comune nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente;
- e) l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie;
- f) le modalità di accesso alle strutture e ai servizi comunali.

Articolo 90  
(*Organismi di partecipazione*)

Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini

all'amministrazione locale anche su base di quartiere, rione o frazione.

Promuove inoltre la formazione di Consulte Permanenti tra i cittadini su tutti i temi di interesse sociale quali i servizi socio-assistenziali, la scuola, i giovani, lo sport, i problemi della pari opportunità tra i sessi, il territorio, ecc.

Le modalità di costituzione di tali organismi, nonché i rapporti fra essi e gli organi comunali, sono disciplinati da appositi regolamenti.

## Articolo 91

### *(Partecipazione ai procedimenti amministrativi)*

Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive mediante la preventiva notifica della proposta di provvedimento nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

Tale regolamento indicherà altresì le modalità per la partecipazione dei portatori di interessi diffusi.

In conformità alla legge è sottratta alla partecipazione anzidetta l'attività del Comune diretta alla emanazione dei seguenti atti, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione:

- a) atti normativi;
- b) atti amministrativi generali;
- c) atti di pianificazione e di programmazione;
- d) atti di natura tributaria e tariffaria.

## Articolo 92

### *(Consultazioni della popolazione)*

Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su istanza di altri organismi, può deliberare la consultazione della popolazione considerata per intero oppure per settori, categorie o gruppi.

La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta il prevalente orientamento della comunità civica su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni per le deliberazioni da adottare con particolare riferimento ai bilanci di previsione, agli strumenti urbanistici, alle spese pubbliche di rilevante interesse.

Le modalità di attuazione della consultazione sono stabilite da apposito regolamento comunale.

Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti dell'organo che le ha promosse.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi che intendano effettuarla a loro spese.

Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

## CAPO II Iniziative popolari

### Articolo 93 (Istanze, petizioni e proposte)

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni agli organi comunali elettivi, con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti.

Il Sindaco provvede ad iscrivere le petizioni e proposte all'ordine del giorno dei competenti organi collegiali entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale.

Nello stesso termine verrà data risposta alle istanze nonché alle petizioni o proposte rivolte ad organi individuali.

Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; per le petizioni e le proposte è prescritta la sottoscrizione di non meno di 50 elettori se rivolte ad organi comunali.

Agli effetti del precedente comma, si intende:

- a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinare questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
- b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
- c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere.

In ogni caso istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

### Articolo 94 (Referendum)

Il referendum, è rivolto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che stanno crescendo nella comunità civica e l'attività degli organi comunali.

Il Comune ne favorisce l'attuazione quale strumento di partecipazione e di democrazia diretta.

Il referendum è indetto su iniziativa del Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richieda almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune le cui firme debbono essere autenticate da organi previsti dalla legge.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'inammissibilità del referendum unicamente per motivi di illegittimità.

Il referendum deve riguardare questioni di competenza comunale, con esclusione della materia tributaria e tariffaria, e non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento.

#### Articolo 95 *(Effetti del referendum)*

Il referendum è valido nel caso in cui voti almeno il 30% degli elettori e comunque l'esito della votazione va sottoposto alla valutazione del Consiglio Comunale.

Il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo argomento, se non siano trascorsi almeno 5 anni.

#### Articolo 96 *(Azione popolare)*

Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

### CAPO III Diritto di accesso e di informazione

#### Articolo 97 *(Pubblicità degli atti amministrativi)*

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente alle norme stabilite dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese oppure quando la conoscenza di essi possa impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti

relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Nel regolamento di cui al comma precedente saranno specificati gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza esterna, non rientrano nel regime di pubblicità.

## Articolo 98

### *(Accesso agli atti e documenti amministrativi)*

Al fine di assicurare la trasparenza nell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 fermo restando comunque i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'Attività amministrativa.

Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito agli atti ed ai documenti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Il regolamento inoltre:

- a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;
- b) individua le categorie di atti e di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti della sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze previste dalla legge;
- c) detta norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente Articolo 97; determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- e) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

## Articolo 99

### *(Informazione)*

Il Regolamento di cui all'articolo precedente detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li



riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso, a mezzo anche di pubblicazione di apposito notiziario ufficiale del Comune.

#### CAPO IV Difensore Civico

##### Articolo 100 *(Istituzione dell'ufficio)*

E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Requisiti e competenze sono definiti da apposito regolamento.

##### Articolo 101 *(Elezione)*

Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### TITOLO VII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### CAPO I Regione e Provincia

##### Articolo 102 *(Cooperazione, programmazione e pianificazione)*

Secondo la disciplina dettata dalla legge regionale il Comune coopera con la Regione e con la Provincia, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, a servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità amministrata.

Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formulando proprie proposte che, unitamente a quelle degli altri Comuni dell'ambito provinciale, vengono raccolte e coordinate dalla Provincia.

Nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, il Comune si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

Rientra nelle attribuzioni della Provincia l'accertamento della compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

## CAPO II Forme associative

### Articolo 103 (*Convenzioni*)

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

### Articolo 104 (*ConSORZI*)

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali, in quanto compatibili.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dell'amministrazione consortile, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio quali specificati nel relativo Statuto.

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile con potere decisionale e responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

### Articolo 105 (*Accordi di programma*)

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o i programmi di intervento previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di altri Comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, promuove la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:

a) assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali

interessati;

- b) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- c) individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- d) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti.

L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni anzidette, è approvato con atto formale del Sindaco.

Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso da parte del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione formale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

La disciplina degli accordi, stabilita dalla legge e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

## TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 106 *(Funzioni vicarie del Sindaco)*

La sostituzione del Sindaco assente o impedito continuerà ad essere esercitata dal Vice Sindaco fino al rinnovo dell'Esecutivo attualmente in carica, dopodiché troverà applicazione all'articolo 36 del presente Statuto.

### Articolo 107 *(Norme abrogate ex articolo 64 legge 142/1990)*

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa definitivamente l'applicazione delle disposizioni abrogate dall'Articolo 64 della legge 8 giugno n. 142 e mantenute transitoriamente in vigore per effetto dell'Articolo 59 – 2° comma della legge citata.

### Articolo 108 *(Applicazione del vigente ordinamento finanziario e contabile)*

Sino all'approvazione della disciplina organica, da attuarsi con legge dello

Stato, dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 .6.1990 n. 142.

Articolo 109  
*(Adozione dei regolamenti)*

Sino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente statuto restano in vigore le norme dei regolamenti comunali adottati secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con le norme della citata legge e del presente Statuto.)

Articolo 110  
*(Revisione dei consorzi)*

L'iniziativa per promuovere la revisione dei consorzi e delle altre forme associative alle quali il Comune attualmente partecipa viene assunta dalla Giunta entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Articolo 111  
*(Modifiche statutarie)*

Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'Articolo 4 – 3° comma della legge 8 giugno 1990 n. 142. Le relative proposte non possono essere esaminate dal Consiglio se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione all'ordine del giorno.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 112  
*(Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto)*

Il presente Statuto, (dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo Regionale di Controllo), è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il Comune attua la massima diffusione dello statuto per assicurarne la

conoscenza da parte dei cittadini e dei soggetti di cui al precedente articolo 8.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.